

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

*Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2010*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

**Articolo 1 - Oggetto**

**Articolo 2 - Principi Generali**

**Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali**

**Articolo 4 - Destinatari degli interventi sociali**

**Articolo 5 - Priorità di accesso**

**Articolo 6 - Livelli essenziali delle Prestazioni**

**Articolo 7 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato**

**Articolo 8 – Modalità di compartecipazione della spesa - Corresponsabilità dei tenuti agli alimenti  
Atti conservativi del credito**

**Articolo 9 - Interventi di sostegno economico**

**Articolo 10 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità**

**Articolo 11 - Servizio Sociale ed Educativo**

**Articolo 12 - Procedimento per l'accesso alle prestazioni**

**Articolo 13 – Istruttoria**

**Articolo 14 – Decisione**

**Articolo 15 – Interventi urgenti**

**Articolo 16 – Revoca dei benefici**

**Articolo 17 - Norme di rinvio**

**Articolo 18 - Entrata in vigore**

## ***ARTICOLO 1***

### ***OGGETTO***

1. Il Comune di Caprino Veronese, in base ai principi generali del vigente statuto comunale, persegue, col presente regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell’intera comunità.
2. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali, nell’ottica di politiche sociali che devono riguardare la programmazione del Comune in maniera trasversale, con particolare riferimento agli ambiti della cultura, dell’istruzione, dell’associazionismo, dello sport, dell’imposizione fiscale e delle manovre tariffarie.
3. Con riferimento all’art.124 della L.R.11/2001 per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.
4. Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

## ***ARTICOLO 2***

### ***PRINCIPI GENERALI***

1. Il presente regolamento è emanato:
  - nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 29, 30, 31, 34 e 38;
  - nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
  - secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall’ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

2. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

### ***ARTICOLO 3***

#### ***FINALITÀ DEI SERVIZI SOCIALI***

1. Il Comune di Caprino Veronese, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità;
- promuovere il protagonismo giovanile.

### ***ARTICOLO 4***

#### ***DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI***

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i residenti nel Comune di Caprino Veronese.

## ***ARTICOLO 5***

### ***PRIORITÀ DI ACCESSO***

1. Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

2. La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- disabilità certificata a norma di legge;
- sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## ***ARTICOLO 6***

### ***LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI***

1. Il Comune di Caprino Veronese, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali anche attraverso accordi di programma;
- promuove forme di collaborazione tra i Comuni al fine di ottimizzare le risorse;
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio;

2. Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

## ***ARTICOLO 7***

### ***MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI:***

#### ***IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO***

1. I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3. La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

- una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione con la persona della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono;
- predisposizione da parte dell' Assistente Sociale di un progetto individualizzato tra la persona e l' Assistente Sociale medesimo, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

2. Il progetto individualizzato è uno strumento attraverso il quale la persona interessata e/o il suo nucleo familiare e i Servizi Sociali del Comune concordano degli obiettivi e delle strategie operative al fine di superare situazioni di difficoltà ed emarginazione, di migliorare le condizioni di vita e di prevenire possibili aggravamenti dello stato di bisogno segnalato.

3. Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) misure di sostegno economico, comprese forme di esonero totale o parziale dalle tariffe annualmente fissate per i servizi comunali e l'integrazione rette delle strutture residenziali e semi-residenziali;
- b) servizi di sostegno alla domiciliarità;
- c) servizi socio-educativi al singolo o al gruppo;
- d) misure di sostegno alla famiglia;
- e) servizi semi-residenziali e residenziali;
- f) soggiorni climatici.

## ***ARTICOLO 8***

### ***MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA - CORRESPONSABILITÀ DEI TENUTI AGLI ALIMENTI – ATTI CONSERVATIVI DEL CREDITO***

1. Al fine di determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare, dal momento che, nell'attuale realtà sociale, la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo ed i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa.

2. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n. 223.

3. Le misure di sostegno economico e le modalità di compartecipazione alla spesa ai servizi menzionati al precedente art. 7, sono determinate sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente, nonché del costo complessivo di ogni singolo servizio sostenuto dal Comune.

4. La determinazione dei contributi economici e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata con i parametri di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione, facendo riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, all'Indicatore di situazione economica equivalente prestazioni comunali (ISEEP). Fino a nuova deliberazione di Giunta rimangono in vigore i parametri fissati in precedenza. Per calcolare l'ISEEP si devono sommare all'indicatore della situazione economica equivalente risultante dalla certificazione ISEE del richiedente tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (assegno di invalidità civile, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL ecc) e gli eventuali contributi erogati dagli Enti pubblici liquidati nell'anno precedente la richiesta, riparametrate secondo la scala di equivalenza riportata nella certificazione ISEE del richiedente medesimo.

5. Nel caso di interventi di sostegno economico di natura continuativa e di interventi per l'integrazione rette di degenza in strutture convenzionate residenziali e semiresidenziali, gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono coinvolti nelle modalità previste dalla vigente normativa e nei tempi ritenuti maggiormente adeguati dal Responsabile dei Servizi Sociali. A tal fine gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ove possibile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile dei Servizi Sociali allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individualizzato, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente; dell'incontro dovrà essere redatto sintetico verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. Quando l'obbligo assistenziale previsto dal codice civile non venga rispettato da tutti i soggetti tenuti agli alimenti, il Responsabile dei Servizi Sociali, se opportuno all'interno del progetto individualizzato, provvederà a sollecitare il soggetto richiedente la prestazione affinché provveda, anche in via giudiziale, a far valere il proprio diritto alimentare previsto dagli artt. 433 e seguenti del codice civile.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di intraprendere specifici procedimenti esecutivi o conservativi a tutela del proprio credito nei confronti dei beni patrimoniali posseduti dall'assistito inadempiente, per le spese sostenute dall'Ente nell'interesse dello stesso, al fine di garantire all'Ente medesimo il recupero delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

## ***ARTICOLO 9***

### ***INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO***

1. L'assistenza economica è uno degli interventi previsti nei progetti di aiuto alla persona, rientrante in un progetto individualizzato mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria per evitare processi di emarginazione.
2. Tali interventi sono parte di un "contratto" con il richiedente che nel manifestare una situazione di bisogno è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle sue risorse familiari e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio, che, ove possibile, deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. L'intervento di sostegno economico può essere escluso, sospeso o interrotto qualora il richiedente non garantisca una attiva e puntuale collaborazione con il Servizio Sociale di Base ovvero non rispetti le prescrizioni ed i compiti che gli sono stati assegnati nel progetto individualizzato .
3. L'erogazione di contributi economici può essere a carattere continuativo, straordinario o anticipatorio mediante l'applicazione dei seguenti istituti: sostegno economico continuativo, sostegno economico straordinario, integrazione rette di degenza e forme di esonero totale o parziale dalle tariffe annualmente fissate per i servizi comunali.

#### **A) SOSTEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO**

Il sostegno economico continuativo è erogato per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, secondo le modalità indicate all'art. 8.

Possono fruire del sostegno economico continuativo i soggetti in situazione di cronicità dovuta a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati cronici, invalidi totali permanenti) e soggetti ultrasessantacinquenni in situazione economica precaria irreversibile, senza congiunti obbligati per legge.

I criteri applicativi per accedere alle forme di sostegno economico continuativo sono definiti dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione riferendosi all'indicatore ISEEP dei soggetti richiedenti e indicando l'importo massimo erogabile per tale tipologia di contributi economici. La quantificazione dell'importo massimo erogabile deve essere definita prendendo come riferimento il trattamento mensile minimo di pensione INPS dell'anno di riferimento moltiplicato per 13 mensilità

In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

#### **B) SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO**

Possono fruire del sostegno economico straordinario i soggetti che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche. Tale



forma di sostegno economico è ripetibile nello stesso anno una sola volta, deve rappresentare un'integrazione del reddito familiare, deve volgere all'autonomia del nucleo familiare, non deve rappresentare un elemento di dipendenza dall'Ente Pubblico e non deve essere utilizzato come mero ammortizzatore sociale. L'esistenza di tali condizioni deve essere motivata dall'Assistente Sociale nell'ambito del progetto individualizzato.

I criteri applicativi per accedere alle forme di sostegno economico straordinario sono definiti dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione riferendosi all'indicatore ISEEP dei soggetti richiedenti e indicando l'importo massimo erogabile per tale tipologia di contributi economici. In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

### **C) INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA**

L'obiettivo dell'integrazione delle rette è quello di consentire il ricovero in una struttura residenziale o semiresidenziale convenzionata di coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa. L'integrazione della retta consiste in un intervento economico finalizzato alla copertura totale o parziale della retta di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e degli obbligati agli alimenti. L'intervento del Comune è di natura residuale e può avvenire, nell'ambito degli obiettivi definiti nel progetto individualizzato, solamente a saldo della capacità contributiva complessiva dell'utente e dell'eventuale livello di compartecipazione degli obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile.

### **D) FORME DI ESONERO DALLE TARIFFE STABILITE PER I SERVIZI COMUNALI**

Possono usufruire di forme di esonero totale o parziale dalle tariffe annualmente fissate per i servizi comunali i nuclei familiari che si trovano, in via temporanea e/o per circostanze eccezionali, a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche, al fine di garantire la continuità scolastica e la crescita educativa e culturale dei minori presenti all'interno dello stesso nucleo familiare.

I criteri applicativi che regolamentano nel dettaglio le modalità per accedere alle varie forme di esonero dalle tariffe dei servizi menzionati sono definiti dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, in rapporto al costo complessivo del servizio e sulla base dell'indicatore ISEEP del soggetto richiedente.

In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

## **E) PRESTITO D'ONORE**

In luogo di altre forme di supporto economico, di cui alle precedenti lettere A) e B), possono essere concessi anticipi a sostegno economico di soggetti in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata di tali soggetti nel circuito assistenziale.

Tale prestazione può essere attivata, nell'ambito di un progetto individualizzato, solo previa sottoscrizione di un formale impegno alla restituzione da parte del richiedente ed in presenza di concrete garanzie economiche in ordine alla restituzione della somma anticipata (come, ad esempio, una busta paga su cui effettuare la cessione del quinto o l'assegnazione di un contributo regionale/statale da anticipare).

I criteri applicativi per accedere a tale forma di sostegno economico sono definiti dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione riferendosi all'indicatore ISEEP dei soggetti richiedenti e indicando l'importo massimo erogabile per tale tipologia di contributi economici.

In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

## ***ARTICOLO 10***

### ***SERVIZI DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ***

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando alle stesse interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari.
3. L'assistenza domiciliare è rivolta :
  - a) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
  - b) a nuclei familiari con la presenza di minori che necessitano di sostegni socio-educativi e/o di cura;
  - c) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
4. Le prestazioni di carattere sociosanitario sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato, a livello dell'ambito distrettuale omogeneo, con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le tariffe del servizio rapportate al costo complessivo del servizio medesimo e le condizioni di compartecipazione alla spesa misurabili secondo i criteri indicati nella Scheda "Assistenza Domiciliare", allegato A al presente

Regolamento, da compilare a cura dell'Assistente Sociale competente come parte integrante del progetto individualizzato di intervento. La Giunta Comunale, in concomitanza con l'approvazione delle tariffe, può procedere all'aggiornamento dei criteri contenuti nella scheda "Assistenza Domiciliare".

6. In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

## ***ARTICOLO 11***

### ***SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO***

1. L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la presa in carico e/o la consulenza psico-sociale ed educativa al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

2. Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio, si indicano a titolo esemplificativo le possibili iniziative: centri socio-educativi, sostegno educativo, centri di aggregazione, attività di tempo libero, attività estive.

3. Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, in collaborazione con altri Enti Pubblici, le associazioni di volontariato e del terzo settore, potrà organizzare a titolo esemplificativo: soggiorni climatici, attività di socializzazione, attività di trasporto.

4. I criteri applicativi che regolamentano nel dettaglio le modalità per accedere alle varie forme di esonero dalle tariffe dei servizi menzionati sono definiti dalla Giunta Comunale in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, in rapporto al costo complessivo del servizio e sulla base dell'indicatore ISEEP del soggetto richiedente.

5. In via del tutto eccezionale il Responsabile dei Servizi Sociali può proporre alla Giunta Comunale l'applicazione in deroga di tale istituto per situazioni non previste dai precedenti commi, motivandone le ragioni mediante relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

## ***ARTICOLO 12***

### ***PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI***

1. L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato dall'interessato.

2. La domanda deve essere presentata al Comune di Caprino Veronese presso gli uffici del Servizio Sociale.

3. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta e deve contenere ogni documento, presentato in originale o mediante autocertificazione, ritenuto utile dagli uffici per una completa valutazione dell'istanza.
4. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili.
5. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
6. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato al richiedente con le modalità previste dall'art. 8 della Legge n. 241/1990.
7. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

### ***ARTICOLO 13***

#### ***ISTRUTTORIA***

1. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. Alla presentazione della domanda, potranno essere richiesti al richiedente informazioni o documenti integrativi relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, che dovranno essere prodotti entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni. La sospensione del procedimento per la richiesta di integrazione istruttoria potrà essere disposta una sola volta e i termini del procedimento ricominciano a decorrere dal giorno di presentazione della documentazione richiesta. Trascorso inutilmente il termine fissato per la presentazione dei documenti integrativi o delle informazioni la pratica viene archiviata. .
2. Il provvedimento di archiviazione per decorrenza dei termini è trasmesso per iscritto al richiedente.
3. L'assistente sociale cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

### ***ARTICOLO 14***

#### ***DECISIONE***

1. Il procedimento di accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali deve concludersi con determinazione del Responsabile del Servizio entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, se completa, salvo il caso di sospensione dei termini per richiesta di integrazione istruttoria di cui all'art. 13 ed il caso di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.

2. La determinazione di accoglimento dell'istanza del cittadino deve contenere i seguenti elementi essenziali: tipologia, entità e modalità di erogazione della prestazione assistenziale, nonché l'eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio.
3. Prima della formale adozione della determinazione di non accoglimento dell'istanza deve essere data tempestiva comunicazione al cittadino dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
4. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
5. La comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5.
6. Avverso alle decisioni adottate o al silenzio dell'Amministrazione il cittadino può presentare ricorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

## ***ARTICOLO 15***

### ***INTERVENTI URGENTI***

1. Qualora si verificano casi di particolare necessità ed urgenza, appositamente segnalati dall'Assistente Sociale, che rendano necessaria l'immediata erogazione del servizio di assistenza domiciliare, il Responsabile del Servizio dovrà provvedere senza indugio ad attivare il servizio con effetto immediato, riservando ad un momento successivo l'esperimento dell'istruttoria finalizzata alla determinazione dell'eventuale misura di compartecipazione al costo del servizio.
2. Qualora, in seguito all'attivazione d'urgenza del Servizio di Assistenza Domiciliare, il soggetto richiedente non provveda a fornire la documentazione richiesta, ovvero rifiuti di pagare la quota di compartecipazione al costo del servizio, il Responsabile di Area potrà disporre la sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare fino a regolarizzazione degli adempimenti dovuti dal richiedente.

## ***ARTICOLO 16***

### ***REVOCA DEI BENEFICI***

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, sempre che il dichiarante non sia incorso in una irregolarità od imprecisione del tutto irrilevante e tale da non incidere sulla sostanziale correttezza della dichiarazione resa, il Responsabile del Servizio dispone la revoca dei benefici concessi ovvero la restituzione di quanto erogato a titolo di contribuzione economica.

2. Il Responsabile del servizio, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebitto, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

### ***ARTICOLO 17***

#### ***NORME DI RINVIO***

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

### ***ARTICOLO 18***

#### ***ENTRATA IN VIGORE***

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.

## ASSISTENZA DOMICILIARE

Utente \_\_\_\_\_

### Aspetto economico:

	Valore ISEE	Punteggio	Punteggio assegnato
<input type="checkbox"/>	fino a Euro	0	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	0,5	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	1	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	2	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	3	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	4	
<input type="checkbox"/>	da Euro a Euro	5	
<input type="checkbox"/>	oltre Euro	a totale carico dell'interessato	

	Aspetto sanitario	Punteggio	Punteggio assegnato
<input type="checkbox"/>	Persona non autosufficiente con indennità di accompagnamento	0	
<input type="checkbox"/>	Persona non autosufficiente	1	
<input type="checkbox"/>	Persona parzialmente autosufficiente	2	

	Aspetto familiare	Punteggio	Punteggio assegnato
<input type="checkbox"/>	Persona sola – persona con coniuge invalido senza figli – persona senza rete familiare – convivente in famiglia con figli – persona assistita da badante con regolare contratto	- 0,5	
<input type="checkbox"/>	Per ogni figlio non convivente un punto in più		

	Aspetto ambientale	Punteggio	Punteggio assegnato
<input type="checkbox"/>	Abitazione adeguata	1	
<input type="checkbox"/>	Abitazione parzialmente adeguata	0,5	
<input type="checkbox"/>	Abitazione non adeguata	0	

	Punteggio assegnato
Aspetto economico	
Aspetto sanitario	
Aspetto familiare	
Aspetto ambientale	
<b>Totale punteggio</b>	

### FASCE ED ENTITA DELLA CONTRIBUZIONE ORARIA (su € \_\_\_\_ orarie)

Punteggio	Contribuzione	Importo	Contribuzione assegnata
da 0 a 1 punto			
da 1,5 a 2,5 punti			
da 3 a 4,5 punti			
da 5 a 6 punti			
da 6,5 a 7 punti			
da 7,5 punti in poi			

UTENTE: \_\_\_\_\_

VALORE ISEE \_\_\_\_\_, redditi anno \_\_\_\_\_

**CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE O DAL COMUNE**

Ente erogante	Tipologia contributo	Importo
		€
		€
		€
		€
		€

**CONTRIBUZIONI NON DICHIARATE AI FINI ISEE**

Tipologia entrata	Importo
Indennità di accompagnamento	€
Assegno di invalidità civile	€
Pensione sociale	€
Rendite/pensioni INAIL	€
Altro _____	€

<b>TOTALE ENTRATE FUORI DAL CALCOLO ISEE</b>	€
--	---

<b>VALORE ISEE</b>		€
<b>TOTALE ENTRATE EXTRA</b>	€	
Scala di equivalenza		
Valore riparametrato (entrate extra: scala di equivalenza)		€
<b>VALORE ISEEP (ISEE + Valore riparametrato)</b>		€